

**LA RETTRICE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA**

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- VISTO il Regolamento per l'attivazione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l'art. 19 comma 1 lett. e) che integra l'art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, consentendo la possibilità di rinnovare assegni di ricerca anche con durata non inferiore a 6 mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale;
- VISTO il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, che consente in regime transitorio l'attribuzione di assegni per la collaborazione all'attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010;
- RITENUTO necessario aggiornare e integrare il regolamento con alcune modifiche riguardanti in particolare gli artt. 2, 4 e 5;
- PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 marzo 2024 ha approvato le modifiche del suddetto regolamento;
- ATTESO che il Capo Area Personale e Organizzazione ad interim attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente richiamate:

Art. 1 - Sono emanate le seguenti modifiche al "Regolamento per l'attivazione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240":

Articolo 2

Durata e rinnovo

Gli assegni possono avere una durata da uno a tre anni e sono rinnovabili.

Gli assegni di tipo A1 o A2, di durata biennale, possono essere rinnovati solo una volta e al massimo per la stessa durata. Gli assegni di tipo B possono essere rinnovati più volte.

La durata complessiva dei rapporti instaurati come assegnista di ricerca (tipo A1, A2 e B), compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore a quanto stabilito dalla normativa vigente, ad esclusione del periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Alla scadenza, l'assegno può essere rinnovato su richiesta del titolare, sentito il Responsabile scientifico, con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, che dovrà certificare l'attività di ricerca svolta, nonché la qualità delle pubblicazioni prodotte dall'assegnista. Per gli assegni

finanziati sul bilancio di Ateneo (tipo A1 e A2) il rinnovo dovrà essere autorizzato anche dal Consiglio di Amministrazione.

E' possibile ~~conferire, ovvero rinnovare~~ assegni di durata inferiore a un anno, e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.

Articolo 4

Diritti e doveri dei titolari degli assegni

Gli assegnisti afferiscono ai Dipartimenti per i quali l'assegno era stato posto a bando, e sono utilizzati esclusivamente o prevalentemente nelle attività di ricerca previste nel contratto. Gli assegnisti possono prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati.

Il Dipartimento è tenuto a fornire annualmente al singolo titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca, garantendone l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

L'attività di ricerca del titolare di assegno viene svolta all'interno del Dipartimento in base al programma di ricerca. Gli assegnisti possono svolgere attività anche presso strutture esterne all'Università su proposta dal Responsabile scientifico previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Al termine del contratto il titolare dell'assegno è tenuto a presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione sulle attività svolte, previa approvazione del Responsabile scientifico, e a presentare i risultati conclusivi della propria attività in un apposito seminario o comunque nelle forme definite dal Consiglio di Dipartimento.

E' consentito un periodo di soggiorno all'estero presso una o più qualificate università o enti di ricerca, autorizzato dal Consiglio del Dipartimento. Per la durata del periodo trascorso all'estero l'ammontare dell'assegno, anche se di tipo A1 o A2, su richiesta del Responsabile scientifico può essere aumentato fino al cinquanta per cento a carico del bilancio del Dipartimento o di fondi di ricerca specifici.

Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione del Consiglio del Dipartimento, i titolari di assegni possono partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso società di qualsiasi tipo, associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6 comma 2, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni di ricerca possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi interni o esterni all'Ateneo, inclusa l'attività libero-professionale, per un importo massimo totale di 25.000,00 euro di reddito lordo annuo, a condizione che l'attività:

- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
- non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo.

~~Fino all'importo complessivo di 15.000,00 euro, gli incarichi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile Scientifico. Per importi superiori e fino all'importo massimo di 25.000,00 è necessaria la preventiva autorizzazione del Rettore. Tutte le richieste di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi interni o esterni all'Ateneo dovranno essere inoltrate agli uffici dell'Area del Personale.~~

I titolari di assegni di ricerca, se in possesso di idoneo curriculum scientifico dal quale si evinca che abbiano svolto comprovata attività didattica, possono partecipare a bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento, nonché a quelli per esercitazioni, laboratori o attività integrative, fino al massimale di ore previste nel relativo regolamento d'Ateneo e comunque previa autorizzazione del Responsabile scientifico. I relativi compensi vanno fatti rientrare nel limite di reddito di cui sopra.

Tutti gli incarichi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile scientifico.

Articolo 5

Divieto di cumulo, aspettative e interruzioni

La titolarità di un assegno di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

La durata complessiva dei contratti degli assegni di ricerca di cui al presente regolamento e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 1, comma 2 del presente regolamento, instaurati con il medesimo soggetto, non possono in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari. A tal fine è ammesso da parte di soggetti terzi anche il rimborso delle spese di soggiorno all'estero.

L'attività di ricerca e l'assegno devono essere sospesi per maternità obbligatoria così come previsto da normativa vigente. La sospensione dell'attività di ricerca e dell'assegno si applicano anche in caso di maternità a rischio e congedo parentale. La scadenza del contratto sarà conseguentemente prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito.

L'attività di ricerca e l'assegno devono essere sospesi per assenze per malattia superiori a 30 giorni consecutivi in un anno, ~~fermo restando la normale scadenza del contratto.~~ **Previo accordo con il Responsabile scientifico e nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal finanziamento a disposizione, la scadenza del contratto sarà prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito.**

Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. Gli eventuali giorni di assenza per motivi diversi dalla malattia devono essere in qualsiasi caso concordati con il Responsabile scientifico del progetto.

Art. 2 - A seguito delle modifiche di cui all'art. 1 il testo consolidato del regolamento è quello riportato all'Allegato 1 del presente decreto.

Art. 3 - Le modifiche si applicano anche ai rapporti instaurati e attivi prima della data di entrata in vigore delle stesse, prevista dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto all'Albo on-line dell'Ateneo.

LA RETTRICE

Giovanna Iannantuoni

(f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs 82/05)

UOR: Area Personale e Organizzazione - Capo Area ad interim Cristiano Nicoletti

Responsabile del procedimento: Alessandro Cava

Pratica trattata da: Settore Personale non Strutturato - Alessandro Cava

Allegato 1

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI ASSEgni PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Articolo 1

Oggetto, requisiti e finalità

Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università di Milano-Bicocca, d'ora in poi denominata "Università" o "Ateneo", ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010 n. 240 a seguito di pubbliche selezioni.

Possono essere titolari di assegni i dottori di ricerca, i possessori di laurea specialistica/magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99), i possessori di specialità medica, o equipollente titolo straniero, che presentino un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA e l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificamente nei relativi bandi, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Non sono ammessi alle selezioni coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 2

Durata e rinnovo

Gli assegni possono avere una durata da uno a tre anni e sono rinnovabili.

Gli assegni di tipo A1 o A2, di durata biennale, possono essere rinnovati solo una volta e al massimo per la stessa durata. Gli assegni di tipo B possono essere rinnovati più volte.

La durata complessiva dei rapporti instaurati come assegnista di ricerca (tipo A1, A2 e B), compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore a quanto stabilito dalla normativa vigente, ad esclusione del periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Alla scadenza, l'assegno può essere rinnovato su richiesta del titolare, sentito il Responsabile scientifico, con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, che dovrà certificare l'attività di ricerca svolta, nonché la qualità delle pubblicazioni prodotte dall'assegnista. Per gli assegni finanziati sul bilancio di Ateneo (tipo A1 e A2) il rinnovo dovrà essere autorizzato anche dal Consiglio di Amministrazione.

E' possibile rinnovare assegni di durata inferiore a un anno, e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.

Articolo 3

Importo

L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dall'Ateneo (tipo A1 e A2), ovvero dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi (tipo B).

L'importo minimo ai sensi dell'art. 22, comma 7 della Legge 30.12.2010 n. 240, è stabilito in euro 19.367,00 così come previsto con decreto del Ministro n. 102 del 9 marzo 2011. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

Articolo 4

Diritti e doveri dei titolari degli assegni

Gli assegnisti afferiscono ai Dipartimenti per i quali l'assegno era stato posto a bando, e sono utilizzati esclusivamente o prevalentemente nelle attività di ricerca previste nel contratto. Gli assegnisti possono prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati.

Il Dipartimento è tenuto a fornire annualmente al singolo titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca, garantendone l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

L'attività di ricerca del titolare di assegno viene svolta all'interno del Dipartimento in base al programma di ricerca. Gli assegnisti possono svolgere attività anche presso strutture esterne all'Università su proposta dal Responsabile scientifico previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Al termine del contratto il titolare dell'assegno è tenuto a presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione sulle attività svolte, previa approvazione del Responsabile scientifico, e a presentare i risultati conclusivi della propria attività in un apposito seminario o comunque nelle forme definite dal Consiglio di Dipartimento.

E' consentito un periodo di soggiorno all'estero presso una o più qualificate università o enti di ricerca, autorizzato dal Consiglio del Dipartimento. Per la durata del periodo trascorso all'estero l'ammontare dell'assegno, anche se di tipo A1 o A2, su richiesta del Responsabile scientifico può essere aumentato fino al cinquanta per cento a carico del bilancio del Dipartimento o di fondi di ricerca specifici.

Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione del Consiglio del Dipartimento, i titolari di assegni possono partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso società di qualsiasi tipo, associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6 comma 2, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni di ricerca possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi interni o esterni all'Ateneo, inclusa l'attività libero-professionale, per un importo massimo totale di 25.000,00 euro di reddito lordo annuo, a condizione che l'attività:

- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
- non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo.

I titolari di assegni di ricerca, se in possesso di idoneo curriculum scientifico dal quale si evinca che abbiano svolto comprovata attività didattica, possono partecipare a bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento, nonché a quelli per esercitazioni, laboratori o attività integrative, fino al massimale di ore previste nel relativo regolamento d'Ateneo e comunque previa autorizzazione del Responsabile scientifico. I relativi compensi vanno fatti rientrare nel limite di reddito di cui sopra.

Tutti gli incarichi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile scientifico.

Articolo 5

Divieto di cumulo, aspettative e interruzioni

La titolarità di un assegno di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

La durata complessiva dei contratti degli assegni di ricerca di cui al presente regolamento e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 1, comma 2 del presente regolamento, instaurati con il medesimo soggetto, non possono in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari. A tal fine è ammesso da parte di soggetti terzi anche il rimborso delle spese di soggiorno all'estero.

L'attività di ricerca e l'assegno devono essere sospesi per maternità obbligatoria così come previsto da normativa vigente. La sospensione dell'attività di ricerca e dell'assegno si applicano anche in caso di maternità a rischio e congedo parentale. La scadenza del contratto sarà conseguentemente prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito.

L'attività di ricerca e l'assegno devono essere sospesi per assenze per malattia superiori a 30 giorni consecutivi in un anno. Previo accordo con il Responsabile scientifico e nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal finanziamento a disposizione, la scadenza del contratto sarà prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito.

Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. Gli eventuali giorni di assenza per motivi diversi dalla malattia devono essere in qualsiasi caso concordati con il Responsabile scientifico del progetto.

Articolo 6

Incompatibilità

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione, in Italia o all'estero, a:

- a) corsi di laurea;
- b) corsi di laurea specialistica o magistrale;
- c) corsi di dottorato di ricerca con borsa;
- d) scuole di specializzazione medica;
- e) master universitari;
- f) titolarità di altro assegno di ricerca.

A precisazione di quanto indicato alla lettera c), il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, anche in deroga al numero determinato, per ciascuna Università, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Il contratto di assegno di ricerca è comunque incompatibile con la fruizione della borsa di dottorato.

Per tutta la durata dell'assegno è inibito lo svolgimento in modo temporaneo o continuativo di rapporti di lavoro dipendente.

Articolo 7

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. Tutti gli importi aggiuntivi saranno a carico delle strutture di ricerca per gli assegni di tipo B o assegni cofinanziati, mentre per gli assegni di tipo A1 o A2 saranno a carico dei fondi di Ateneo.

L'Università annualmente provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Articolo 8

Trattamento di missione

Il trattamento di missione del titolare dell'assegno ricade sui fondi del Responsabile scientifico o su quelli del Dipartimento, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo in materia di missioni.

Articolo 9

Tipologie e finanziamento degli assegni

Gli assegni di ricerca sono distinti in tre categorie:

A1: assegni con tematica e Responsabile scientifico indicati dal Dipartimento su fondi destinati dagli organi di governo dell'Università;

A2: assegni di Dipartimento con tematica e possibili Responsabili scientifici indicati dal candidato su fondi destinati dagli organi di governo dell'Università;

B: assegni di Dipartimento su fondi provenienti da progetti di ricerca finanziati da enti terzi pubblici e privati.

Le procedure di conferimento degli assegni di ricerca avvengono con le seguenti modalità, differenziate per le tre diverse categorie, come di seguito indicato:

- Per gli assegni di tipo A1, pubblicazione di un unico bando disposto per Dipartimenti, con indicata l'area scientifica (ovvero il o i settori scientifico disciplinari), la tematica di ricerca, e il docente di riferimento associati a ciascun assegno. Il progetto proposto dal candidato dovrà essere pertinente alla tematica indicata.
- Per gli assegni di tipo A2, pubblicati in un unico bando disposto per Dipartimenti, il candidato dovrà presentare un proprio progetto di ricerca attinente a uno o più SSD presenti nel Dipartimento di interesse, con la possibilità di specificare uno o più docenti di riferimento afferenti al Dipartimento stesso. Qualora il candidato non indichi alcun docente di riferimento, il Dipartimento stabilirà il docente di riferimento. Qualora il candidato indichi più di un docente di riferimento, il Dipartimento stabilirà il docente di riferimento tra quelli indicati dal candidato.
- Per gli assegni di tipo B la pubblicazione di singoli bandi aventi ad oggetto specifici programmi di ricerca, dotati di propri finanziamenti, attenendosi, per quanto riguarda l'importo, la durata e le procedure, alle disposizioni stabilite dall'Università, e comunque in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Per le tipologie A1 e A2, gli assegni si distinguono in ragione dei requisiti richiesti ai candidati, come segue:

- assegni di ricerca di tipo Junior: riservati ai candidati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca (o equipollente titolo straniero) o specialità medica da non più di 4 anni dal primo titolo conseguito (dottorato di ricerca o specialità medica); tale limite è incrementato di 5 mesi (pari al periodo di congedo per maternità obbligatoria) per ogni figlia/o nata/o prima o dopo il conseguimento del titolo. Possono candidarsi inoltre i dottorandi che abbiano consegnato la domanda di conseguimento titolo alla data di scadenza del bando e, in caso di attribuzione, l'assegno decorrerà dal primo giorno del mese successivo al conseguimento del titolo;
- assegni di ricerca di tipo Senior: riservati a candidati che, oltre ad aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (o equipollente titolo straniero) o di specialità medica, abbiano svolto almeno 4 anni di attività scientifica pertinente alla tematica dell'assegno. L'esperienza dovrà essere comprovata da uno o più rapporti o contratti di collaborazione di ricerca, documentata anche da pubblicazioni scientifiche.

Per le tipologie di Assegni A1 o A2, ogni Dipartimento dovrà riservare ad assegni Junior almeno il 60% (arrotondato per eccesso) del totale degli assegni ricevuti annualmente dall'Ateneo.

Articolo 10

Assegni di ricerca su fondi di Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle linee strategiche di Ateneo, determina annualmente, all'atto dell'approvazione del Bilancio di Previsione, lo stanziamento da destinare al finanziamento diretto degli assegni di ricerca di tipo A1 o A2.

Una quota di assegni può essere riservata a studiosi italiani e stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente all'estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Il Senato Accademico, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e applicando criteri di valutazione riguardanti la produttività scientifica dei Dipartimenti, predispone una proposta di ripartizione degli assegni finanziati dall'Ateneo tra i Dipartimenti. Il Consiglio di Amministrazione entro il 31 luglio delibera sulla proposta presentata dal Senato Accademico.

Ai fini della presentazione delle domande di partecipazione alle procedure per il conferimento degli assegni di tipo A1 o A2, il Consiglio di Dipartimento delibera la tipologia di ogni assegno (Tipo A1 o A2) e del candidato (Senior o Junior), i requisiti curriculari richiesti all'assegnista, e le modalità del colloquio.

Per gli assegni di tipo A1, il Consiglio di Dipartimento delibera altresì:

- a) la tematica di ogni assegno attribuito, nell'ambito della quale dovrà svolgersi l'attività di ricerca;
- b) l'area scientifica, ovvero il o i settori scientifico disciplinari di pertinenza dell'assegno;
- c) il nominativo del docente Responsabile Scientifico dell'attività.

La delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere trasmessa dal Direttore di Dipartimento al Rettore tempestivamente.

Verrà redatto un unico bando di Ateneo disposto per Dipartimenti.

Verranno effettuate due procedure annuali al fine di consentire il reclutamento degli assegnisti di norma su due periodi, entro il 1 marzo ed entro il 1 ottobre.

Il bando indicherà:

- a) il numero degli assegni per ciascun Dipartimento;
- b) per ciascun assegno, se si tratti di tipo A1 o tipo A2, e se preveda candidati Juniores o Seniores;
- c) la durata degli assegni;
- d) l'importo contrattuale previsto al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;
- e) i limiti di rinnovabilità degli assegni da conferire;
- f) i requisiti curriculari richiesti all'assegnista;

g) per i soli assegni di tipo A1, la tematica dell'assegno, il Responsabile Scientifico e il o i settori scientifico disciplinari di riferimento.

Per gli assegni di tipo A1, ciascun Dipartimento indica un'unica Commissione giudicatrice, composta da tre o cinque membri, di cui almeno uno afferente al Dipartimento, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo inquadrati nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza degli assegni. La commissione, deve essere composta in maggioranza di professori di ruolo. I docenti indicati come Responsabili scientifici di assegni posti a bando possono far parte della commissione.

Per gli assegni di tipo A2, ciascun Dipartimento indica un'unica commissione giudicatrice formata da tre a sette componenti, almeno uno dei quali afferente al Dipartimento, avendo cura di comprendere entro la commissione professori o ricercatori che offrano la massima copertura agli SSD indicati nei progetti pervenuti.

Le commissioni sono nominate dal Rettore, sentite le indicazioni dei Dipartimenti.

I candidati possono presentare una sola domanda di assegno per ciascun Dipartimento.

La commissione giudicatrice redige una prima graduatoria parziale dopo aver valutato i titoli e le pubblicazioni dei candidati secondo i criteri e le modalità previste degli art. 12 e 13 del presente regolamento. La graduatoria finale è affissa all'albo di ateneo dopo aver effettuato la valutazione dei progetti e il colloquio finale, entro i termini previsti dal bando.

Nel caso di mancata attribuzione di un assegno l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Università per gli stessi fini.

Articolo 11

Assegni di ricerca di tipo B

All'atto dell'approvazione di specifici programmi di ricerca autofinanziati, il Dipartimento stabilisce la programmazione del personale a supporto della ricerca, da reclutare nell'ambito degli stessi.

Per l'avvio delle procedure di selezione per il conferimento di assegni di ricerca, la struttura richiedente dovrà comunicare tutte le informazioni necessarie alla redazione del bando, secondo la relativa procedura operativa pubblicata on line, che prevede la compilazione e la trasmissione di un apposito prospetto di richiesta sottoscritto dal Responsabile Scientifico e dal Responsabile del Centro Servizi di riferimento preposto alla validazione della compatibilità finanziaria.

La Commissione giudicatrice dovrà essere composta da tre membri, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo e/o da esperti provenienti da Enti Pubblici e Privati, dall'Industria o dalle Professioni. La commissione dovrà essere composta in maggioranza da professori e ricercatori.

Articolo 12

Valutazione

Assegni di tipo A1.

Per gli assegni dedicati a candidati Juniores ogni Commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti, da ripartire secondo i seguenti criteri:

- fino a 5 punti per voto e tesi di laurea, master e corsi di perfezionamento post-laurea;
- fino a 20 punti tesi di dottorato, giudizio e attinenza al progetto del dottorato di ricerca e/o scuola di specializzazione in area medica;
- fino a 20 punti per pubblicazioni;
- fino a 20 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta;
- fino a 10 punti per il progetto presentato, a specificazione della tematica già indicata dal Dipartimento;

- fino a 25 punti per il colloquio.

Per gli assegni dedicati a candidati Seniores ogni Commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti, da ripartire secondo i seguenti criteri:

- fino a 20 punti per tesi, giudizio e attinenza al progetto del dottorato di ricerca e/o scuola di specializzazione in area medica oppure per esperienza professionale. L'esperienza dovrà essere comprovata da uno o più rapporti o contratti di collaborazione di ricerca inerenti l'area scientifica oggetto del bando;
- fino a 50 punti per pubblicazioni;
- fino a 10 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta;
- fino a 10 punti per il progetto presentato, a specificazione della tematica già indicata dal Dipartimento;
- fino a 10 punti per il colloquio.

Assegni di tipo A2.

Per gli assegni dedicati a candidati Juniores ogni Commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti, da ripartire secondo i seguenti criteri:

- fino a 5 punti per punti per voto e tesi di laurea, per master e corsi di perfezionamento post-laurea;
- fino a 10 punti, tesi di dottorato, giudizio e attinenza al progetto del dottorato di ricerca e/o scuola di specializzazione in area medica;
- fino a 20 punti per pubblicazioni;
- fino a 10 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta;
- fino a 35 punti per il progetto presentato;
- fino a 20 punti per il colloquio.

Per gli assegni dedicati a candidati Seniores ogni Commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti, da ripartire secondo i seguenti criteri:

- fino a 5 punti per master e corsi di perfezionamento post-laurea;
- fino a 5 punti per la tesi di dottorato e/o attinenza al progetto del dottorato di ricerca e/o scuola di specializzazione in area medica oppure per esperienza professionale. L'esperienza dovrà essere comprovata da uno o più rapporti o contratti di collaborazione di ricerca inerenti l'area scientifica oggetto del bando;
- fino a 30 punti per pubblicazioni;
- fino a 5 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta;
- fino a 35 punti per il progetto presentato;
- fino a 20 punti per il colloquio.

Assegni di tipo B.

Ogni Commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti, da ripartire secondo i seguenti criteri:

- fino a 5 punti per master e corsi di perfezionamento post-laurea;
- fino a 20 punti per voto e tesi di laurea, tesi di dottorato, giudizio e attinenza al progetto del dottorato di ricerca e/o scuola di specializzazione in area medica;
- fino a 30 punti per pubblicazioni;

- fino a 10 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta;

- fino a 35 punti per il colloquio.

Il bando può determinare il numero massimo di pubblicazioni da presentare. Per gli assegni di tipo A1 Junior, il numero massimo non può eccedere 10.

Per gli assegni di tipo A1 o A2, i risultati della valutazione dei titoli, ove previsto, devono essere resi noti agli interessati prima della valutazione del progetto di ricerca e del colloquio, mediante affissione all'Albo di Ateneo.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Articolo 13

Colloquio e graduatoria di merito

La Commissione può avvalersi di modalità telematiche in videoconferenza di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

La Commissione stabilisce esplicitamente i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio nel rispetto di quanto previsto dal bando. Sono ammessi alla valutazione del progetto di ricerca, ove previsto, e al colloquio i candidati che abbiano raggiunto almeno il 50% dei punti previsti per la valutazione dei titoli.

Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare la capacità di trattare gli argomenti riguardanti le materie del settore in almeno una lingua straniera.

Al termine del colloquio sarà redatto il verbale con i punteggi conseguiti da ciascun candidato. Sono ritenuti idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo totale di 50 punti.

Al termine dell'intera procedura di selezione la Commissione redige, per ciascun candidato ammesso, un giudizio complessivo che viene registrato a verbale e la graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti, designando il candidato o i candidati vincitori.

Per il bando di tipo A1 verrà redatta una graduatoria divisa per dipartimento e per ogni singola tematica. La graduatoria finale e i giudizi di merito saranno resi pubblici.

A parità di merito è preferito il candidato in possesso del dottorato di ricerca e/o specializzazione medica.

Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.

Il vincitore sarà nominato con decreto del Rettore e pubblicato all'Albo di Ateneo.

Articolo 14

Pubblicità

Del bando di selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università di Milano-Bicocca (www.unimib.it). E' prevista inoltre la pubblicazione sui siti web del Ministero e dell'Unione Europea.

Articolo 15

Presentazione delle domande

Le modalità di partecipazione alla selezione pubblica sono definite nel bando di selezione.

Articolo 16

Decadenza, risoluzione del rapporto e recesso dal contratto

Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate.

Decadono altresì dall'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettano le comunicazioni così come previsto dai singoli bandi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore, Responsabile scientifico e al Direttore con almeno 15 giorni di preavviso. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. La mancata o tardiva comunicazione comporterà la trattenuta di un mese di assegno.

Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal Responsabile scientifico e/o dal Consiglio di Dipartimento, il contratto può essere risolto con atto del Rettore, sentito l'interessato.

E' prevista la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- termine anticipato delle attività di ricerca;
- sospensione e/o assenza anche non continuativa che si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto;
- grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal precedente articolo 5;
- valutazione negativa espressa dal Consiglio di Dipartimento sull'attività di ricerca;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Articolo 17

Stipulazione del contratto con il vincitore della selezione e validità delle graduatorie

Il vincitore della selezione instaura un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Il contratto è sottoscritto dall'assegnista e dal Rettore. L'assegno è individuale. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani.

Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine fissato dal bando, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. Le graduatorie cessano di validità decorsi 120 giorni naturali successivi e continuativi dall'approvazione degli atti.

Articolo 18

Disciplina sulla proprietà intellettuale

L'assegnista ha diritto di pubblicare i risultati della propria attività di ricerca, salvo che la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'università alla tutela dei risultati. L'assegnista è inoltre obbligato a depositare in B.O.A. copia delle pubblicazioni prodotte. L'assegnista è inoltre obbligato a comunicare senza ritardo l'avvenuto conseguimento dei risultati al Responsabile scientifico al quale spetta la verifica della sussistenza dell'eventuale pregiudizio. In ogni caso con la sottoscrizione del contratto sarà richiesto all'assegnista di firmare apposito accordo di riservatezza con la struttura che ha attivato l'assegno.

Articolo 19

Consulta degli assegnisti: costituzione, compiti, funzionamento

Al fine di stabilire un più stretto, organico e continuativo rapporto tra l'Università e i titolari di assegno di ricerca, è istituita la "Consulta degli assegnisti" (d'ora innanzi: "Consulta") quale organo di rappresentanza degli assegnisti operanti all'interno dell'Ateneo.

La Consulta promuove e coordina la partecipazione degli assegnisti all'organizzazione universitaria e svolge funzioni propositive su materie riguardanti la figura degli assegnisti. La Consulta, in particolare, svolge il ruolo di interlocutore degli organi e delle strutture competenti dell'Ateneo rispetto alle questioni di interesse per gli assegnisti, raccogliendone le istanze ed elaborando proposte, mozioni o richieste funzionali al miglioramento delle loro attività e della loro condizione. Le proposte avanzate dalla Consulta sono sottoposte – per il tramite delle Unità Organizzative Responsabili competenti per materia - agli Organi di Governo e alle diverse strutture dell'Ateneo per le valutazioni di rispettiva competenza.

I membri della Consulta hanno l'obbligo di riferire regolarmente agli assegnisti dei rispettivi Dipartimenti di afferenza sulle attività della Consulta.

La Consulta è composta da tutti gli assegnisti eletti come rappresentanti di tale componente nei Consigli dei Dipartimenti dell'Ateneo, secondo le norme sulle rappresentanze elettive contenute nei rispettivi Regolamenti di funzionamento. Tali assegnisti sono, pertanto, componenti di diritto della Consulta, mantenendo tale qualità fino al momento della cessazione della carica di rappresentanti in seno al rispettivo Consiglio di Dipartimento.

E' onere dei Dipartimenti - e delle strutture amministrative a supporto degli stessi – comunicare tempestivamente ai competenti Uffici dell'Amministrazione le cessazioni, i subentri e, in generale, ogni variazione intervenuta nella composizione nominativa della rappresentanza degli assegnisti in seno ai Consigli di Dipartimento. L'aggiornamento della composizione della Consulta, sulla base della trasmissione di tali risultanze, è oggetto di apposito Decreto rettorale. Tale decretazione riveste carattere meramente ricognitivo e riepilogativo della composizione della Consulta, stante la qualità di componente di diritto della Consulta, assunta dall'assegnista all'atto della nomina quale componente del rispettivo Consiglio di Dipartimento, in base a quanto disposto dal precedente comma 4.

La Consulta elegge al proprio interno, nella prima seduta utile, a maggioranza assoluta dei presenti, un Presidente e un Segretario. Il Presidente designa, tra i membri della Consulta, un Vicepresidente, il quale supplisce a tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Resta in carica per la durata del mandato del Presidente, salvo la facoltà del Presidente stesso di revocare l'incarico in qualsiasi momento.

E' facoltà della Consulta deliberare un calendario delle sedute, ferma restando in ogni caso la possibilità di convocazione straordinaria – intendendosi come tale la convocazione disposta dal Presidente al di fuori del calendario delle sedute eventualmente fissato - ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.

Di ogni seduta viene redatto il verbale. La verbalizzazione delle adunanze spetta al Segretario, il quale sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.